

# COMUNE di MINTURNO

## EVENTO FORMATIVO

“IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT: aspetti applicativi-operativi connessi ad alcune attività economiche”

25 OTTOBRE 2023

a cura del dott. Luciano Ciccaglione

Dott. Luciano Ciccaglione

# ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Dott. Luciano Ciccaglione

# Quadro normativo

- DPR 160/2010: art. 2- art. 5 e art. 7
  - DECRETI MADIA E LA TABELLA A
    - I diversi regimi amministrativi:  
Scia - Scia UNICA – Condizionata – Comunicazioni  
– Autorizzazioni
  - Legge n.241/90: disamina di alcuni articoli
- Modulistica unificata e standardizzata – Accordi  
CU –
  - Documentazione da allegare
    - iter procedurale

# DPR 160/2010

Regolamento per la semplificazione ed il riordino dei SUAP

## ■ Art. 2:

1c: il SUAP quale **unico soggetto pubblico** di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che riguardano l'esercizio di una attività;

2c: presentazione **esclusivamente** telematica delle domande/SCIA/Comunicazioni;

3c: il SUAP provvede **all'inoltro** della documentazione alle altre Amministrazioni interessate nel procedimento;

# Art. 5

- Procedimento automatizzato (SCIA)
  - 4 c: il SUAP provvede alla **verifica della completezza formale**, con modalità informatica, e rilascia automaticamente la ricevuta
  - 5 c: con la ricevuta il richiedente ha **titolo** per l'esercizio dell'attività
  - 6c: il SUAP **trasmette** la SCIA alle altre Amministrazioni e agli **uffici** competenti
  - in modalità telematica avvengono anche le richieste istruttorie al soggetto interessato *(sezione my page)*

# Art. 7

- Procedimento ordinario - autorizzativo
  - 1c: entro 30 giorni il SUAP può richiedere la documentazione integrativa (*salvo termini più brevi previsti dalla disciplina regionale*)
  - decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata
  
  - 2/3 c: verificata la completezza della documentazione il SUAP adotta il provvedimento conclusivo o indice la Conferenza dei servizi

# I diversi REGIMI AMMINISTRATIVI

d.lgs n° 126/16 (SCIA 1) – d.lgs n° 222/16 (SCIA 2)

## - **Attività soggette ad un titolo per l'esercizio dell'attività:**

- Comunicazione
- SCIA
- SCIA UNICA
- SCIA CONDIZIONATA
- AUTORIZZAZIONE

## - **Libera Iniziativa privata (art. 1 Dlgs 126/2016)**

- **Attività libere:** non oggetto di disciplina Tab A, normative europee, nazionali e regionali

- Con la SCIA (PURA) si applica la disciplina dell'art. 19 L. n° 241/90
- Con la SCIA UNICA si applica la disciplina dell'art. 19 bis II comma L. n° 241/90
- Con la SCIA CONDIZIONATA si applica la disciplina dell'art. 19 bis III comma L. n° 241/90

Dott. Luciano Ciccaglione

# LEGGE N°241/90

## Legge sul procedimento amministrativo

- **art. 18 bis:** *ricevuta/comunicazione avvio procedimento e data di protocollazione*
- **art. 19:** *SCIA (PURA) – con ATTO MOTIVATO conformazione attività, divieto di prosecuzione e sospensione attività*
- **art.19 bis:** *concentrazione regimi amministrativi e SCIA UNICA (comma II) e SCIA CONDIZIONATA (comma III)*
- **art. 21 nonies:** *annullamento d'ufficio*

# SCIA UNICA

## (art. 19 bis II comma)

- Va **trasmessa** immediatamente alle Amministrazioni interessate al fine di consentire i controlli, per quanto di loro competenza, sui requisiti e sui presupposti
- Se l'Amministrazione competente accerta la carenza dei requisiti adotta motivati provvedimenti di *divieto di prosecuzione o richiesta di conformazione o sospensione dell'attività; ovvero una proposta di adozione del provvedimento. (5 giorni prima della scadenza)*
- Il SUAP entro 60 giorni adotta i motivati provvedimenti  
*(divieto di prosecuzione, richiesta di conformazione (prescrivendo le misure da adottare), sospensione attività <x attestazioni non veritiere > )*

# SCIA Condizionata (art. 19 bis III comma)

- Entro 5 giorni va convocata la Conferenza dei servizi
- Diverse tipologie di Conferenze: istruttoria, decisoria (asincrona e sincrona), preliminare
- Il SUAP comunica all'interessato l'esito della Conferenza dei servizi che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso
- L'avvio è subordinato al rilascio dell'autorizzazione, *(ad un atto di assenso o parere e verifiche preliminari)* che viene comunicato dallo SUAP

# TABELLA A

## decreto legislativo n°222/2016

individua per ciascuna attività il regime amministrativo e/o l'eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti amministrativi

Per le attività non espressamente elencate per quanto attiene la procedura e la documentazione da allegare o si fa rinvio al portale [impresainungiorno.gov](http://impresainungiorno.gov) oppure devono essere pubblicate sul sito comunale

# Modulistica unificata e standardizzata

- UNICA E VALIDA su tutto il territorio nazionale  
(D.lgs 126/2016)
- Approvata dalle CONFERENZE UNIFICATE STATO,  
REGIONI e ENTI LOCALI
  - -accordo 04/05/17
  - -accordo 06/07/17
  - -accordo 05/10/17
  - -accordo 22/02/18
  - -accordo 17/04/19
  - -accordo 25/07/19
  - -accordo 18/12/19

# ITER ADOZIONE DELLA MODULISTICA

- Le Regioni e gli Enti locali ERANO tenute ad adeguarsi (entro il 30/06/17 – ultimo accordo entro il 31/05/19 x le REGIONI ed entro il 28/08/19 x i Comuni) ai regimi indicati nella tabella, ma possono/potevano garantire livelli ulteriori di semplificazione  
*(con appositi atti amministrativi)*

# OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

- Sul sito istituzionale del Comune occorre indicare:
  - lo sportello unico al quale presentare la SCIA;
  - I moduli unificati e standardizzati ed **eventuale documentazione integrativa**;

L'obbligo di pubblicazione è assolto con il rinvio alla piattaforma [IMPRESAINUNGIORNO.GOV](http://IMPRESAINUNGIORNO.GOV) sulla quale è disponibile la modulistica informatizzata.

# ULTERIORI DOCUMENTI

- E' vietata la richiesta di informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata o comunque pubblicata sul sito
- Occorre attenersi scrupolosamente alla modulistica
- Diversamente (per le attività non incluse nella Tab A) l'amministrazione dovrebbe disciplinare le diverse fattispecie e prevedere la documentazione integrativa, pubblicandola sul sito (D.lgs 126/2016)

# Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (*per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.*), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto **il certificato di agibilità dei locali** per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva (che, tra l'altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare **relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature** per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre **segnalazioni/comunicazioni** in allegato **alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni)** o la **domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni)**. In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("Once only").

# DIVIETI

- È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
    - - è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. **Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali** (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
    - - è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).
- La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).**

# REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON LEGGE N.118/2022

- **la legge 5 agosto 2022, n.118**, in vigore dal 27/08/22: all'art. 26 dispone di
  - individuare, semplificare e tipizzare per le attività private i rispettivi regimi amministrativi;
  - estendere le attività private liberamente esercitabili;
  - armonizzare attraverso l'adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordi in sede di Conferenza unificata;

# LA PDND e L' INTEROPERABILITA'

- la PDND è la **piattaforma digitale nazionale dati** per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle base di dati; la capacità di due o più sistemi, reti di scambiarsi dati e servizi; per accedere alle banche dati di interesse nazionale;
- il principio che si cerca di garantire che le PP.AA. devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;

# Effetti concreti dell'INTEROPERABILITA'

FASCICOLO ELETTRONICO

e

CASSETTO DIGITALE  
dell'IMPRENDITORE

[Impresa.italia.it](http://Impresa.italia.it)

# IL PORTALE

## impresainungiorno.gov

- ART 3 del DPR 160/2010
  - punto di contatto a livello nazionale  
(come disposto dalla Direttiva Europea)
  - fornisce servizi informativi
  - consente l'utilizzo della procura speciale
  - prevede un sistema di pagamento di diritti e bolli  
(con PAGO PA)
  - interoperabilità con altre PPAA
- Elenco procedimenti disponibili (*in continua evoluzione*) oltre 1200
- Procedimenti che hanno recepito la modulistica unificata di cui agli accordi Conferenza Stato, Regione e Enti locali e procedimenti disciplinati dalla normativa regionale
- Procedura di aggiornamento a livello nazionale e regionale con appositi tavoli tecnici

# II PORTALE

## impresainungiorno.gov

**Front Office:** il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) per le imprese-professionisti

**Back Office:** la scrivania per l'istruttoria dei SUAP comunali

**Scrivania enti terzi:** per le altre P.A. coinvolte nei procedimenti

### **Front Office:**

#### I

accesso/registrazione (*CNS/Firma digitale/SPID*)

funzione informati (*assistenza/procedimenti SUAP*)

servizi telematici (*tariffario/pratiche inviate/ comunicazione unica*)

elenco generale pratiche presentate al SUAP (ALBO PRETORIO)

#### II

News

prima di compilare (diritti istruttoria)

compila una pratica

#### III

My page / le mie pratiche inviate

Manuale utente

Manuale pagamenti

Compilazione guidata indirizzi viario tramite SISTER

Dott. Luciano Ciccaglione

# FRONT OFFICE

## ■ I sezione:

- Accedere previa registrazione con CNS, firma digitale o SPID *(alcune limitazioni)*;
- La funzione "informati" del portale: informazione sui *diversi procedimenti*;
- L'avvertenza (ATTENZIONE) sulla procedura telematica esclusiva;
- Servizi telematici: tariffario diritti istruttoria, le pratiche inviate;
- Elenco generale delle pratiche presentate al SUAP (AI FINI DELLA TRASPARENZA);

# FRONT OFFICE

- **II sezione (INFORMATI)**
  - News *(ad es. prevenzione incendi – tariffario sanitario)*
  - Prima di compilare (diritti di istruttoria – informati)
  - Compila una pratica

# FRONT OFFICE

## ■ **III sezione (COMPILA PRATICA)**

- My PAGE: le mie pratiche inviate (lista) e trasmettere al SUAP integrazioni documentali o comunicazioni spontanee;
- Manuale Utente in costante aggiornamento - Assistenza
- Manuale pagamenti
- MDA (*campi obbligatori*), Distinta di riepilogo, Ricevuta, procura, allegati e firma digitale

# ASPETTI CONNESSI ALL'AVVIO DI ALCUNE ATTIVITA' ECONOMICHE

Dott. Luciano Ciccaglione

# Produzione primaria

- **Conclusioni** della Consulta Suap/Asl del 21/06/2022:
- - Tutta la produzione primaria soggiace alla notifica sanitaria (SCIA)
- - L'ASL di competenza per la vigilanza e per la presentazione della SCIA è in base alla competenza territoriale delle ASL dove insistono i terreni
- La localizzazione (UL) ai fini del RI invece è dove insiste una struttura immobiliare (azienda agricola-fattoria-deposito)
- Particolari attività soggiacciono ad altri titoli (SCIA unica per l'allevamento)
- Notifica sanitaria "in altre esigenze"

# Locazione e noleggio natanti

Decreto 01/09/2021 Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

- Art. 2: comunicazione di inizio attività locazione e noleggio natanti da diporto (*istituto giuridico*) per finalità ricreative o per uso turistici di carattere locale nonché di appoggio alle immersioni subacquee da **inoltrare** all'Autorità marittima competente per territorio
- Disponibile sul portale dal 20/03/23 nella sezione "trasporti"
- Idem per i fatti modificativi e cessazione
- Attività diversa dal NCC di natanti per finalità di trasporto

# Noleggio attrezzature balneari su aree private

- Istituto giuridico: COMUNICAZIONE
- Percorso sul portale: strutture ricettive > utilizzazione demanio marittimo per finalità turistico ricreativa > avvio attività di noleggio attrezzature balneari
- Operativo sul portale dal 29/07/19 dopo decisione Consulta Suap
- Disponibilità di un locale x il ricovero delle attrezzature
- Indicare il periodo di apertura

# Noleggio veicoli senza conducente

- Dpr n.481/2001
- Istituto della SCIA (art.1)
- Da presentare presso la sede legale e per le eventuali e diverse localizzazioni (art.1)
- Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al PREFETTO (art.2)
- Il Prefetto 60gg per sospendere o vietare per motivi di PS *(verifica i requisiti di onorabilità e morali)*
- Definizione veicoli ex art 47 del cds
- Nella SCIA occorre indicare la rimessa (anche se all'aperto)

# Commercio ON LINE

- Trattasi di una forma speciale esclusivamente del dettaglio (*ingrosso?*)
- Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita (commercio) non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo (TAB. A punto 1.11.4)
- L'attività deve essere denunciata solo nel Registro imprese
- Non vale viceversa
- Trasferimento sede

# COMMERCIO

- ESERCIZIO PROMISCOUO (art 8 comma 2 lett c Dlgs 147/2012 che ha modificato l'art 26 del Dlgs 114/98) s'intende l'esercizio nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitano la superficie sulla base della diversa attività di vendita
- Ai fini dell'applicazione delle specifiche discipline si prende in considerazione l'intera superficie
- Risoluzione MISE n.5830 del 15/01/13
- Senza particolari separazioni nell'ambito del medesimo locale
- Ribadito successivamente anche dall'art. 29 TU del Commercio della Regione Lazio

# COMMERCIO

- AMMISSIBILE l'esercizio di due o più attività di commercio al dettaglio nello stesso locale, con una stessa entrata, medesima unità immobiliare e numero civico
- Condizione: che la somma delle superfici rientri nei limiti previsti dal Dlgs n. 114/98 ove detta soglia fosse superata la coesistenza è INAMMISSIBILE
- Risoluzione MISE n.5885 del 15 gennaio 2013
- Previsto anche dal TU del Commercio della Regione Lazio (art. 15 lett. a "condivisione di sede commerciale")

# Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso

- art. 29 del TU del Commercio

Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all'ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la vendita al dettaglio

La superficie di vendita dell'esercizio è definita dalla somma delle superficie destinate alla vendita al dettaglio e all'ingrosso

# Commercio on line congiunto all'ingrosso

Nel caso del commercio on line (forma speciale di vendita al dettaglio) congiunto all'ingrosso, il procedimento attivato per il dettaglio abilita anche per la vendita all'ingrosso fermo restando che sul modello di avvio attività on line venga fleggato "vendita congiunto ingrosso e dettaglio"

Interpretazione avallata dalla Regione con apposito parere del 22/09/23

# Affido di REPARTO

- Il titolare dell'esercizio (AFFIDANTE) può affidare **uno o più reparti** ad un soggetto (AFFIDATARIO) in possesso dei requisiti prescritti, affinché lo/li gestisca in proprio previa apposita SCIA al Comune
- Attraverso un contratto di affido di carattere privatistico
- L'affidatario si iscrive nel Registro delle imprese in quanto IMPRENDITORE
- Non può riguardare la totalità dei reparti (si svuoterebbe il contenuto autorizzativo) – almeno un reparto DEVE essere nella gestione del titolare
- Differenze dal SUBINGRESSO: con l'affido di reparto l'azienda e l'autorizzazione/titolo autorizzativo restano in capo al titolare; con il subingresso invece occorre la SCIA per la reintestazione del titolo autorizzativo; con l'affido tutto resta in capo al titolare
- T.U. Regione Lazio n.22/2019 (art. 30 <commercio> art. 81 <somministrazione> / Circolare MISE n°3467 del 28/05/99 n°549384 del 11/03/03
- Distinzione tra attività e reparto

# HOME RESTAURANT

somministrazione di alimenti e bevande

- Si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio (locali privati) in giorni dedicati (limitati) e per poche persone trattate come ospiti personali (numero limitato)
- L'attività rientra nella somministrazione di alimenti e bevande quindi è prevista la SCIA UNICA e relativi requisiti di onorabilità e professionali
- Le novità introdotte nella modulistica ai fini amministrativi e sanitari (accordo CU 2017)
- Soggezione a controlli dell'Autorità di Pubblica Sicurezza
- Risoluzione MSE n°493338 del 06/11/17
- Assenza di interventi normativi – aspetti poco definiti

Dott. Luciano Ciccaglione

# HOME FOOD

impresa domestica alimentare

- preparazione e vendita di prodotti alimentari non occasionale svolta tra le mure domestiche con asporto
- soggetta a SCIA sanitaria nell'ambito dei prodotti da forno e da pasticceria
  - di gastronomia, rosticceria e friggitoria
- Accordo CU 2017 (notifica sanitaria)

# Agenzia di viaggio

- **I.r. n.8 del 24/05/22** ha modificato la legge regionale n.13 del 06/08/07 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale
- Trasferimento competenze ai Comuni
- Possibile attività svolta esclusivamente on line dove non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali
- Scia per l'apertura dell'Agenzia
- Comunicazione per le filiali
- Modulo Richiesta prenotazione denominazione agenzie di viaggi
- Regolamento regionale per la classificazione delle strutture ricettive

# LAVAGGIO ECOLOGICO di autovetture

- Con prodotti ecologici naturali (pezze microfibra) **SENZA UTILIZZO DI ACQUA** e quindi non vengono prodotti scarichi di alcun tipo
- Trattasi di attività specificatamente **NON REGOLAMENTATA**
- Le modalità operative sono disciplinate, ad esempio: scarichi (AUA) altre autorizzazioni ambientali
- **ATTIVITA' DA RITENERSI LIBERA** salvi gli adempimenti prescritti da altre norme
- Risoluzione MSE n.225407 del 23/12/14

# ASPETTI PECULIARI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE

Dott. Luciano Ciccaglione

# Attività regolamentate

- Le attività regolamentate sono quelle attività disciplinate da **normative speciali, soggette ad abilitazione all'esercizio da parte della Camera di Commercio** e che necessitano di specifici **requisiti morali e/o tecnico professionali**.
- Le attività sono:
  - Autoriparazione (legge 122/92)
  - Installazione di impianti (Dm 37/08)
  - Facchinaggio (Dm 221/2003)
  - Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (legge 82/94)
  - Agenti e rappresentanti di commercio (legge 204/85)
  - Agenti immobiliari (legge 39/89)
  - Spedizionieri (legge 1442/41) e mediatori marittimi (legge 478/68)
- Possono essere avviate **solo** dopo la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Registro delle Imprese mediante la COMUNICAZIONE UNICA;
- DOPPIO PROCEDIMENTO: ART 19 L 241/90 per la SCIA – DPR 581/95 per l'iscrizione nel Registro delle Imprese

# SCIA

- Sul portale è obbligatorio: La SCIA va presentata contestualmente alla Comunicazione Unica con la pratica telematica.

**l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.**

- L'amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
- Qualora è possibile conformarsi l'Amministrazione invita a provvedere, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, **DISPONENDO NEL CONTEMPO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.**

# Rapporto di immedesimazione

Il rapporto di immedesimazione consiste in un vincolo stabile e continuativo che comporta un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. (parere 12/08/2010)

Il rapporto di immedesimazione con l'impresa si individua in una delle seguenti figure:

- Titolare
- amministratore
- socio (ad esclusione del socio di capitale)
- dipendente
- institore
- collaboratore familiare

- la figura di **"institore"** è ritenuta idonea a far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell'impresa (parere 31/05/2011-01/03/2010- 09/11/2009)

- (art 2203 cc) è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale

# Rapporto di immedesimazione

## Tipologia contrattuale

- Il MSE ha rappresentato che, in linea di principio, un **contratto di lavoro part-time** può essere preso favorevolmente in considerazione solo se la concreta configurazione di tale forma contrattuale garantisca **"concretamente e pienamente"** lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti. (parere 12/10/2012)
- Con DIRETTIVE INTERNE: n.09 del 22/11/22 per gli autoriparatori occorre un rapporto full time con il RT - n.05 del 21/02/22 per gli impiantisti occorre un contratto part time di almeno il 50%
- E' ammissibile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto assunto con **contratto a tempo determinato**. (parere 30/06/2009) con opportuna pubblicità in visura

# RAPPORTO DI IMMEDIESIMAZIONE

## ESCLUSIONI

- Il MSE ha escluso che un soggetto con contratto di **collaborazione a progetto** oppure come **libero professionista "esterno all'impresa"** possa assumere la funzione di responsabile tecnico in quanto non assicura l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il responsabile tecnico. (parere 07/10/2008)
- ha escluso che per il **socio non amministratore solo socio di capitale** (partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), sussista il rapporto di immedesimazione. (parere 25/03/2009)
- ha escluso che la **collaborazione coordinata e continuativa** è da ritenersi idonea all'assolvimento del principio dell'immedesimazione, cioè il rapporto che l'interessato instaura con l'impresa, attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non consente al medesimo di operare in nome e per conto dell'impresa, non costituendo un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. (parere 12/08/2010)
- ha rappresentato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un soggetto nella veste di **consulente esterno**. (parere 25/05/2009)

Dott. Luciano Ciccaglione

# Attività di autoriparazione

- **Rientrano nell'attività di autoriparazione** tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei **veicoli** (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli di impianti e componenti fissi.
- **Sono soggette alla medesima disciplina** anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).
- **Non rientrano nell'attività di autoriparazione** le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
- **Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate** alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "**macchine operatrici**"), in quanto tali macchine, **non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento.**
- Adempimento sul portale: SCIA o SCIA Condizionata

# REQUISITI

## TECNICO-PROFESSIONALI

- aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore per **almeno tre anni degli ultimi cinque** (*ESPERIENZA QUALIFICATA*);
- aver conseguito un diploma superiore/qualifica o una diploma di laurea in **materia tecnica attinente l'attività**;
- aver frequentato un **corso regionale teorico-pratico** di qualificazione, **seguito da un anno di esercizio dell'attività** di autoriparazione **negli ultimi cinque**, alle dipendenze di imprese operanti nel settore (*ESPERIENZA QUALIFICATA*);

# Legge 224/12

- Entrata in vigore il 05 gennaio 2013
- Modificato l'art. 3 della legge 122/92 stabilendo che l'attività di autoriparazione si distingue in :
  - meccatronica
  - carrozzeria
  - gommista
- Le precedenti attività di Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state riunite nella categoria di meccatronica
- Classificazione precedente superata dalla tecnologia presente da tempo nelle ns automobili nelle quali è pressoché impossibile distinguere il limite tra i due ambiti, quello meccanico e quello elettronico

# Esclusioni

- *Il Responsabile tecnico che abbia già compiuto **55 anni** alla data del 5 gennaio 2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia;*
- *Il **sistema di salvaguardia** si applica nei casi in cui i cinquantacinque anni di età sono stati compiuti o dal titolare (con o senza i requisiti tecnico – professionali) o dal responsabile tecnico preposto alla gestione.*
- *L'impresa in questa circostanza resta abilitata per una sola sezione, quindi, **è sempre opportuno regolarizzarsi con il percorso speciale***

# Imprese attive per una sola sezione

- Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla **sola attività di meccanica / motoristica o di elettrauto** **POSSONO** continuare a **svolgere l'attività per cinque anni** (cioè sino al 05/01/2018)- prorogati per altri cinque (05/01/2023) e ancora prorogato per un altro anno (**05/01/2024**).
- Entro tale termine, i **Responsabili tecnici** debbono acquisire un **titolo abilitante** all'attività di elettrauto o di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un **apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione**

# Percorsi speciali

- **I responsabili tecnici (SOLO)** delle imprese già iscritte devono frequentare un percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta, la cui durata è di almeno 40 ore di cui almeno il 50% di laboratorio (DGR Lazio n°719 del 28/11/2014).
- Attestati validi su tutto il territorio nazionale

# IMPIANTISTICA

- Attività soggetta a SCIA e denunciata nella sede legale – fuori dal portale
  - trasferimento sede
  - strutture interne
- Requisiti tecnico-professionale
- Soggetto abilitante / responsabile tecnico
- Le incompatibilità per il responsabile tecnico

# Attività impiantistica

- Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione gli **impianti posti al servizio degli EDIFICI**, indipendentemente dalla destinazione (civile/industriale) collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
- che svolgono una o più delle seguenti attività:
  - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  - b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
  - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
  - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  - g) impianti di protezione antincendio; nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

# La SCIA

- Le imprese sono tenute a presentare la SCIA all'ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia ha fissato la **propria sede legale**
- Anche se l'attività di impiantistica viene esercitata in luogo diverso dalla sede legale (in una Unità Locale) la SCIA -con il modello S5- deve essere presentata presso la CCIAA competente per la sede legale

Parere MSE 181848 del 30/09/2011

# Trasferimento sede

- In caso di trasferimento della sede principale in altra provincia e dato che le abilitazioni relative all'impiantistica hanno valore in tutto il territorio nazionale l'impresa **NON DEVE** rappresentare una nuova SCIA, ma deve presentare gli usuali modelli di iscrizione (S5/UL)
- L'attività e il RT ovviamente non devono subire cambiamenti

# Soggetto abilitante e responsabile tecnico

- Il Dm 37/08 all'art. 3 c.1, recita "Le imprese <...> sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4"
- La normativa, quindi, fonda l'abilitazione dell'impresa sulla qualifica tecnico professionale del titolare/legale rappresentante e, SOLO IN SUBORDINE, l'impresa può preporre un soggetto che assume la qualifica di responsabile tecnico
- Di conseguenza l'incompatibilità prevista dal comma 2 dell'art. 3 non grava a carico del titolare/legale rappresentante ma solamente sulla figura, **DISTINTA** dal soggetto abilitante, del responsabile tecnico

# Incompatibilità per il responsabile tecnico

- Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di **unicità e incompatibilità** della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal disposto della L.46/90.

L'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per **una sola impresa** e la qualifica e' incompatibile **con ogni altra attività continuativa**", nell'ottica di una **interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza**, deve essere letta nel **senso letterale** derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che **il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore**, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

# Esclusioni dell'incompatibilità

- Con attività di tipo saltuario: essendo solo **la continuità** l'elemento discriminante;
- In astratto con l'assunzione di cariche in imprese inattive (*verifica caso per caso*)
- Per l'istitutore che abilita l'impresa in quanto assimilato al legale rappresentante

# CODICE ATECO allineamento in visura

Dott. Luciano Ciccaglione

**GRAZIE**  
per  
**L'ATTENZIONE**

Dott. Luciano Ciccaglione